Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 | **ROMA - Mercoledì, 27 aprile 1932 - ANNO X** | **Numero 97**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

Comune di Carenno: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° aprile 1932. — **Società Adriatica di elettricità, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni da L. 500, 4,50 per cento, sorteggiate nella 23ª estrazione del 1° aprile 1932. — **Società anonima Ingg. Audoli e Bertola « A.B.C.I. », costruzioni idrauliche, in Torino:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1930, sorteggiate il 15 marzo 1932. — **Società bolognese di elettricità, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1932. — **Società generale elettrica napoletana, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1932.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 25: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico: Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 1940** delle cinque serie emesse in forza del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 22, 23, 24, 25 e 26 aprile 1932.

(2687)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Fiera di S. Giorgio in Alessandria.

Con decreto 8 aprile 1932 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1932, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 273, il podestà di Alessandria è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Fiera di S. Giorgio, che avrà luogo in quella città dal 17 aprile all'8 maggio 1932.

(2681)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 marzo 1932, n. 368.

Disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Farina.*

Art. 1.

Per « farina di frumento » o semplicemente « farina » deve intendersi il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

Art. 2.

La farina può essere:
a) a resa integrale;
b) abburattata.

La farina a resa integrale è il prodotto totale della macinazione del frumento pulito, con esclusione di qualsiasi setacciatura dello sfarinato.

La farina abburattata è una parte del prodotto della macinazione del frumento pulito ottenuto per setacciatura dello sfarinato.

Art. 3.

Le farine che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni e rispondere ai seguenti requisiti:

Denominazione	Umidità % massimo	Valori riferiti a sostanza secca		
		Ceneri % massimo	Cellulosa % massimo	Glutine secco % minimo
Tipo 00	14	0.45	—	7
Id. 0	14	0.60	0.15	9
Id. 1	14	(1) 0.80	0.30	10
Id. 2	14	(1) 0.95	0.50	10

(1) Le ceneri non dovranno contenere più del 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridico.

Art. 4.

È vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.

Art. 5.

Le farine debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi il nome della ditta molitoria e il tipo della farina.

CAPO II. — *Pane.*

Art. 6.

Per pane deve intendersi il prodotto che si ottiene dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di frumento, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

Art. 7.

Le farine impiegate per la fabbricazione del pane destinato alla vendita al pubblico, debbono corrispondere alle denominazioni ed alle caratteristiche indicate nel precedente art. 3.

Art. 8.

Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina corrispondenti.

Il contenuto di umidità del pane, destinato alla vendita al pubblico, viene stabilito come appresso:

forme fino a 60 grammi — umidità non più del 26 per cento;

forme da 100 a 250 grammi — umidità non più del 28 per cento;

forme da 300 a 500 grammi — umidità non più del 32 per cento;

forme da 600 a 1000 grammi — umidità non più del 35 per cento;

forme da 1500 grammi in poi — umidità non più del 40 per cento.

Art. 9.

Analogamente a quanto è stabilito per le farine, è vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Il pane confezionato esclusivamente con farine dei tipi 00 ovvero 0 è denominato « pane di lusso ».

Il pane confezionato con farine del tipo n. 1 è denominato « pane di prima qualità ».

Il pane confezionato con farina del tipo n. 2 è denominato « pane comune ».

Art. 11.

Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Il pane di prima qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto a peso.

Il pane di prima qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a pezzi anzichè a peso.

Art. 12.

È fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità.

Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune, è tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualità e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune.

Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

CAPO III. — *Prelevamento dei campioni e controlli.*

Art. 13.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di farina e di pane per gli accertamenti che potranno essere disposti dalle competenti autorità saranno indicate nelle norme da emanarsi in dipendenza del successivo art. 20.

È fatto obbligo ai molini di tenere un campione di un chilogramma di ogni partita di frumento trasformato in farina.

Art. 14.

I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia stazione chimico-agraria sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.

Art. 15.

Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione.

Art. 16.

Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi dei campioni, si farà luogo ad una revisione delle analisi stesse che sarà eseguita dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari.

Art. 17.

I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni.

Detto Comitato sarà composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio.

La nomina del Comitato sarà fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

CAPO IV. — *Sanzioni penali.*

Art. 18.

I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 10.000 e nei casi più gravi potrà essere disposta anche la chiusura dell'esercizio.

I contravventori alle norme che saranno emanate per l'applicazione della presente legge saranno puniti con l'ammenda sino a L. 5000.

CAPO V. — *Disposizioni varie.*

Art. 19.

La spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, compresa quella che dovrà essere corrisposta al Ministero dell'interno a titolo di rimborso per le spese delle analisi di cui al precedente articolo 16, farà carico al capitolo 50 del bilancio di previsione per l'esercizio 1931-32 del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 20.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

Art. 22.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1932, n. 369.

Esecuzione degli Accordi economici stipulati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 18 febbraio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389, convertito in legge con legge 16 dicembre 1923, n. 2932, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi economici stipulati fra l'Italia e l'Austria il 18 febbraio 1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932:

1° Accordo sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli;

2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo- austriaco del 28 aprile 1923;

3° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e VI degli Accordi di cui ai nn. 1 e 2, nonchè all'ultima parte del Protocollo addizionale di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 17. — FERZI.

Accord sur l'exportation.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *le Président Fédéral de la République d'Autriche,* animés du désir de donner une impulsion aux échanges des produits des deux Pays en facilitant autant que possible les exportations réciproques, ont nommé comme Plénipotentiaires:

S. M. le Roi d'Italie:

Son Excellence DINO GRANDI, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Deputé au Parlement;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

Son Excellence LOTHAR EGGER MOELLWALD, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Autriche près S. M. le Roi d'Italie;

qui ont échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Les Hautes Parties Contractantes créeront un Conseil tarifaire permanent et commun pour la détermination des tarifs pour les transports empruntant les réseaux des chemins de fer et les voies navigables dans leurs territoires. Ce Conseil, qui aura le but de faciliter réciproquement la exportation des produits des Pays intéressés, pourra fixer de commun accord des tarifs spéciaux avec des réductions sur les tarifs normaux, d'après les instructions du Ministre dans le ressort duquel rentre respectivement l'administration des chemins de fer et des voies navigables et qui, en vertu du présent Accord, est revêtu de tout pouvoir à cet égard.

Art. 2.

Le Conseil tarifaire permanent et commun, en considération des exigences particulières de l'exportation et de l'importation, et du trafic d'un Etat à l'autre, proposera les mesures nécessaires pour éliminer, moyennant des dispositions complémentaires sur la base de l'expérience, les obstacies découlant des divergences entre les dispositions des lois et des règlements en vigueur dans les deux Etats.

Art. 3.

En ce qui concerne les tarifs pour le trafic des marchandises et autres objets de transport de tout genre sur les lignes visées dans le présent Accord, on a convenu que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve pleine liberté de fixer les tarifs du trafic local sur son propre territoire.

Il est entendu qu'on ne pourra pas traiter comme trafic local, au sens des dispositions précédentes, les transports des marchandises et d'autres objets de toute sorte qui passent la frontière, même en rupture de charge.

Art. 4.

Les défenses de transit pour les marchandises provenant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et transitant le territoire de l'autre sont supprimées sous réserve des cas visés à la Convention de Rome du 29 mars 1923 pour le règlement du transit et des communications sur les réseaux de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique, ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud.

Il est entendu que les limitations au transit, d'ordre sanitaire, qui seront prévues par les règlements sanitaires visés à l'article suivant, ne pourront être établies que dans les cas visés à la Convention précitée.

Il reste entendu en outre, qu'en ce qui concerne le transit des animaux et des produits d'origine animale et végétale, les dispositions des accords spéciaux en vigueur entre les Hautes Partis Contractantes continueront à être applicables.

Art. 5.

Dans le trafic réciproque des chemins de fer visé par le présent Accord, des règlements sanitaires, autant que possible uniformes, seront appliqués à la désinfection des transports et des moyens de transport. Il en sera de même pour les autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes, d'animaux et de végétaux.

Art. 6.

Le transit par chemins de fer et par voies d'eau navigables sera réglé dans les Etats signataires par un Accord général applicable à tous les réseaux et les voies navigables desdits Etats.

Cet Accord sera stipulé sans préjudice des Conventions internationales en vigueur concernant la navigation sur le Danube.

Art. 7.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure une Convention générale pour l'unification, dans la mesure du possible, du règlement concernant les conditions du transport, sur la base des Accords en vigueur.

Un Accord spécial sera conclu pour adopter le principe d'un titre négociable, pour les transports internationaux dans les territoires des Etats contractants, représentant la marchandise et circulant comme un connaissement.

Ledit Accord spécial aura toutefois effet seulement pour les transports destinés à des places où il y aura des Magasins généraux ou des enceintes franches raccordées et à d'autres places à déterminer d'un commun accord, la responsabilité du chemin de fer comme entreprise de transport devant cesser au moment de l'introduction de la marchandise délivrée dans les magasins ou dans les enceintes ou autres places en cause.

Art. 8.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront la conclusion d'accords spéciaux entre sociétés, associations et corps moraux des deux Pays, dans le but de favoriser la concession de crédits à l'exportation.

Les organismes qui seront constitués par les accords et dans le but susdit, acquerront la qualité d'une personne juridique sur le territoire des deux Hautes Parties Contractantes, pourvu que les dispositions spéciales concernant leur constitution et leur fonctionnement soient préalablement approuvées par les deux Gouvernements.

Seront exemptés de tout impôt et taxe les actes pour la constitution des organismes indiqués à l'alinéa précédent; les contributions versées à ces mêmes organismes, par n'importe qui et par n'importe quelle voie, afin de les mettre à même d'accomplir les tâches qui leur sont confiées; les actes et opérations que les organismes susdits et les Instituts auxiliaires feront pour la concession des facilités de crédits envisagées par le présent Accord, par rapport soit aux organismes et Instituts eux-mêmes soit aux bénéficiaires des facilités.

Les exemptions susindiquées ne s'appliquent pas aux droits de timbre sur les lettres de change.

Art. 9.

Les Etablissements de crédit qui concèderont des crédits pour l'exportation en application de l'art. 8 jouiront des privilèges précisés dans l'annexe constituant partie intégrante de cet Accord.

Art. 10.

Les rapports de crédit et de dette découlant des opérations de concession de crédit visées à l'article 8 du présent Accord sont admis « *de jure* », dans tous les cas, à la compensation.

Art. 11.

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications, qui aura lieu à Rome, et restera en vigueur pendant une année à partir de ce jour. A défaut d'une dénonciation qui devra être notifiée 6 mois avant l'expiration, l'Accord sera considéré prolongé pour une autre année et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome en double expédition le 18 février 1932.

(*L. S.*) GRANDI. (*L. S.*) L. EGGER.

ANNEXE.

Privilèges de l'organisation du crédit.

Les privilèges dont jouiront les Etablissements de crédit qui concèderont des crédits aux exportateurs d'après ce qui a été dit à l'art. 9 sont les suivants:

a) L'Etablissement de crédit sera considéré comme étant en possession des marchandises en transport et par conséquent, sans préjudice des privilèges existant d'après la législation générale, il jouira d'un gage sur ces marchandises, même après leur arrivée à destination, s'il se trouvait en possession d'un connaissement, d'un récépissé, d'une lettre de voiture à l'ordre ou d'un duplicata d'une lettre de voiture adressée à un des Etablissements de crédit en cause.

b) L'Etablissement pourra concéder, sur les marchandises en transport, des avances combinées avec l'escompte de créances en compte ouvert, dépendant de la livraison des marchandises relatives.

c) Si l'escompte des créances avait lieu dans le but de constituer seulement un privilège sur la créance « *cessio pro*

solvendo », ce privilège pourra être constitué par une simple lettre privée.

d) Si l'escompte avait lieu sous forme d'un transfert, le cessionnaire sera qualifié pour exercer tout droit relatif; la cession sera considérée parfaite et la propriété sera considérée acquise par le cessionnaire à partir du moment où le transfert aura été convenu, même dans ce cas, par une lettre privée. Le cessionnaire aura acquis ce droit envers des tiers, qui auraient conclu également un contrat d'achat, de cession ou de constitution en gage d'une même créance, seulement après la notification au débiteur de la cession susdite. Toutefois cette notification pourra être faite par l'indication de l'opération relative sur la facture concernant la créance transférée.

e) Si la marchandise devait passer du chemin de fer ou du bateau dans des Magasins généraux, ou dans des Magasins en régime de dépôt franc, les privilèges et les droits de gage susvisés dépendant de la subvention des warrants pour la marchandise en dépôt, ou dépendant de la concession d'avances sur la lettre de voiture ou sur le connaissement ou le récépissé, continueront à subsister même pendant les opérations de déchargement. L'existence dans les enceintes des Magasins susdits de la marchandise subventionnée par l'Etablissement moyennant des avances sur les lettres de voiture ou sur les connaissements, suffira pour la conservation des privilèges. Le privilège subsistera aussi pendant les opérations de chargement pour la réexpédition et, jusqu'à ce que le connaissement, le récépissé ou la lettre de voiture même, ou son duplicata substituant la possession de la marchandise, aura été délivré aux Magasins généraux pour le compte de l'Etablissement ou à l'Etablissement même.

f) Les crédits de l'Etablissement pour les opérations susvisées devront être concédés aussi contre les lettres de change jouissant d'un nantissement, constitué d'après les dispositions en vigueur par le dépôt des marchandises ou des valeurs ou par la cession de créances en compte ouvert. Dans le cas d'un réescompte des lettres de change en cause, le transfert de la créance gagée entraînera aussi le transfert du droit de gage ou du privilège, même si ce droit de gage ou ce privilège n'étaient pas transférés expressément. Toutefois si un document à été établi, la possession duquel implique le droit de disposer de la marchandise, ce document devra également être transmis. Ces lettres de change doivent se référer au présent Accord et contenir la déclaration de nantissement des marchandises ou des valeurs constituées en garantie. Dans ces lettres de change on indiquera aussi la qualité et la quantité de la marchandise constituant le gage, les Magasins de dépôt, le nom du détenteur et les documents représentant la marchandise ou concernant la vente de cette marchandise.

g) L'Etablissement de crédit aura un privilège sur toutes les marchandises, les titres et les valeurs qu'il aurait en dépôt ou dont il aurait la détention pour d'autres raisons pour les créances envers les propriétaires desdites marchandises, titres ou valeurs. Si sur ces marchandises, titres ou valeurs un droit de gage ou un privilège avait été constitué par écrit, l'Etablissement ou les détenteurs des lettres de change susvisées pourront procéder, en cas de défaillance du débiteur, à la vente des marchandises, titres ou valeurs en cause, par l'entremise d'un courtier autorisé ou d'un organe spécial qualifié pour les ventes publiques; la vente devra être faite au prix de bourse ou du marché.

h) Le tireur des lettres de change susindiquées pourra céder la provision par clause inscrite sur la lettre de change; mais le possesseur du titre n'a pas de droits envers le tiers, si la cession n'a pas été notifiée au débiteur, en reproduisant dans la notification les termes exacts du titre. Reste réservé à la législation de chaque Etat d'établir les modalités de ladite notification.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation italo-autrichien du 28 avril 1923.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et l'Autriche le 28 avril 1923:

I.

TEXTE DU TRAITÉ.

La disposition dont au deuxième alinéa de l'art. 7 du Traité italo-autrichien du 28 avril 1923 est substituée par la disposition suivante:

« Tous produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Autriche, autres que ceux énumérés dans le tarif Annexe *A*, seront traités, à leur importation en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée ».

Par conséquent la liste Annexe *B* au Traité susdit (Liste des positions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de l'Autriche, admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée) est supprimée.

II.

La République d'Autriche renonce aux droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif italien (V. Annexe *A* audit Traité):

N. du tarif italien	
6	Vaches
7	Bouvillons, taurillons et génisses
8	Veaux
692 *h*)	Sulfate de cuivre

La République d'Autriche renonce aussi à se prévaloir de l'annotation suivante:

« ad 692 h) — *Rentrent sous ce numéro les préparations contre les maladies des plantes, à base de cuivre* ».

III.

Le Royaume d'Italie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif autrichien (V. Annexe *C* audit Traité):

N. du tarif autrichien à la date de la stipulation du Traité	d'après le tarif actuel	
42	39 *b*) ex 4)	Choux frais
ex 544 *a*) et *b*)	450 *a*) et *c*)	Câbles et cordons avec fils isolés, pour la conduite de l'éléctricité: *a*) revêtus en plomb avec ou sans armature de fer ou d'autre métal: *b*) autres: 2. — avec enveloppe isolante: de caoutchouc ou de gutta-perca.
ex 602 *a*)	503 *a*) 1	Sulfate de cuivre et préparations contre les maladies des plantes, à base de cuivre.

IV.

La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité susdit pour le n. 403 (*Pierres naturelles à aiguiser et à repasser*) du tarif autrichien (V. Annexe *C*) sont remplacées comme suit:

N. du tarif autrichien actuel		Droit d'entrée (couronnes or par quintal)
—		
ex 344	Pierres naturelles à aiguiser et à repasser:	
	ex *a*) pierres à repasser	exemptes
	ex *b*) pierres à repasser combinés avec du bois, du fer ou d'autres métaux communs	4 —

V.

Le Royaume d'Italie déclare de consentir:

a) le régime de l'exemption, au lieu du droit de Lires or 3 avec coefficient 0,3 par quintal établi par le Traité susdit dans la liste des droits à l'entrée en Italie (V. Annexe *A* audit Traité), pour l'importation en Italie du produit sousindiqué:

N. du tarif italien	
—	
ex 567	Matériel réfractaire:
	ex *c*) 1. — en briques:
	a) ordinaires.

b) le régime de l'exemption à l'importation en Italie du produit sousindiqué d'origine et de provenance de l'Autriche:

N. du tarif italien	
—	
678 *a*) 1	Magnésie calcinée ou caustique: impure; pour usage en métallurgie, en couleur grise brune et contenant au minimum 3 pour cent d'oxyde ferrique;

c) que la consolidation du droit de 100 couronnes-or prévue par le Traité susdit pour l'importation en Autriche « *des articles en caoutchouc mou, non spécialement dénommés, même combinés avec des matières ordinaires ou fines* » (position n. 312 du tarif autrichien à la date de stipulation dudit Traité et position n. 262 du tarif actuel) soit supprimée pour ce qui concerne les « *coiffes pour bain en caoutchouc mou* ».

VI.

La République d'Autriche déclare de consentir:

a) que la consolidation du droit de 70 lires-or prévue par le Traité susdit pour l'importation en Italie des « *ouvrages en papier et en carton non dénommés; autres* » (positions n. 854 *c* du tarif italien), soit supprimée pour ce qui concerne les « *mannequins en papier-maché* »;

b) que les « *fleurs d'ornement, fraiches* » dont à la position n. 54 *a*) du tarif autrichien à la date de la stipulation du Traité du 1923, et n. 46 *a*) d'après le tarif actuel, importées de l'Italie en Autriche dans la période du 15 novembre au 15 décembre, soient soumises au droit conventionnel de 20 couronnes-or par quintal.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible. Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes. Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité italo-autrichien du 28 avril 1923 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé.

Fait à Rome le 18 février 1932.

(*L. S.*) GRANDI. (*L. S.*) L. EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation italo-autrichien du 28 avril 1923.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et l'Autriche le 28 avril 1923:

La République d'Autriche renonce au droit conventionnel établi par le Traité susdit pour la position suivante du tarif italien (V. Annexe *A* audit Traité):

N. du tarif italien	
—	
ex 712 *b*)	Eau oxygénée au titre de 20 volumes jusqu'à 40 en oxygène.

Elle renonce, en outre, à se prévaloir de la disposition contenue au n. 4 de la IIème partie du Protocole final au Traité susdit en ce qui concerne le droit applicable à l'importation en Italie de l'« *eau oxygénée* » *au titre de plus de 40 volumes en oxygène.*

Le droit que le Royaume d'Italie établira pour l'eau oxygénée ne pourra pas, toutefois, dépasser le 80 lires-or les 100 kilos, coefficient compris.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible. Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes. Il restera exécutoire jusq'à l'échéance du Traité italo-autrichien du 28 avril 1923 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé.

Fait à Rome le 18 février 1932.

(*L. S.*) GRANDI. (*L. S.*) L. EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1932, n. 370.
Modifiche alla convenzione vigente per la concessione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1939, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 19 luglio

stesso anno per la concessione del detto servizio di navigazione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie »;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1931 e sino al 31 dicembre 1933 — salvo il disposto dell'articolo seguente — il Governo corrisponderà alla concessionaria del pubblico servizio di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, Società subalpina di imprese ferroviarie, un sussidio straordinario di esercizio, pagabile a quadrimestri posticipati, di L. 746.666 annue per ciascuno degli anni 1931, 1932, 1933.

Art. 2.

Ove nel corso dell'indicato triennio vengano ripristinate le condizioni di transito della frontiera Elvetica, quali sussistevano anteriormente al 1927, il sussidio continuerà ad essere corrisposto fino a compensare la Società — in ragione di L. 320.000 annue — delle perdite subite dal 1° gennaio 1927 alla data nella quale sia fatto luogo al ripristino di cui sopra.

Art. 3.

Per le opere ed impianti che la Società ha eseguito in più di quanto è previsto nella convenzione 19 luglio 1923 (costruzione di un fabbricato a Intra, impianto di pontili lungo la sponda lombarda del lago e parziale modificazione del cantiere di Arona) nonchè per l'impianto da eseguire di un servizio di traghetto automobili tra Intra e Laveno, lo Stato corrisponderà alla concessionaria, ferma rimanendo l'intera sovvenzione di cui all'art. 24 della cennata convenzione, una sovvenzione annua posticipata di L. 127.542 per anni 12 così suddivisa:

L. 20.791 con decorrenza 18 luglio 1931 che potrà essere subito vincolata e ceduta dalla Società concessionaria;

L. 106.751 con decorrenza dal giorno dell'accertata ultimazione dei lavori d'impianto del servizio di traghetto automobili fra Intra e Laveno.

È consentito il vincolo e la cessione della quota di lire 39.123 sui tre decimi dell'annualità di L. 310.500 di cui al penultimo comma dell'art. 24 della convenzione 19 luglio 1923 indipendentemente dalla condizione nel comma stesso indicata.

Art. 4.

I lavori di impianto del servizio di traghetto automobili fra Intra e Laveno dovranno essere compiuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La concessione della sovvenzione di cui all'art. 3 è subordinata alla condizione che le opere in detto articolo indicate e per le quali lo Stato dovrà corrispondere l'annualità di L. 127.542, passino gratuitamente allo Stato in buone condizioni di manutenzione al cessare della concessione.

Art. 6.

Il pagamento delle quote già maturate e di quelle che verranno a scadere entro il 30 giugno 1932, farà carico ai fondi stanziati al cap. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Art. 7.

Lo stanziamento del capitolo 62 « Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per il corrente esercizio finanziario, è diminuito di L. 100.000 restando in pari tempo aumentato di eguale somma lo stanziamento del capitolo 61 (Sovvenzioni servizi navigazione lacuale).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1932, n. 371.

Erezione in ente morale dell'« Albergo famigliare per signore », in Milano.

N. 371. R. decreto 25 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Albergo famigliare per signore », con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1932, n. 372.

Norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, concernente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Veduto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale suddetto;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo di detto personale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro per

le corporazioni, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende esercenti tramvie, ferrovie e linee di navigazione interna, alle quali si applica il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno facoltà di collocare a riposo gli agenti di ruolo, inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alle Casse speciali di previdenza istituite presso le aziende, che abbiano raggiunto i 55 anni di età, se in servizio attivo, o i 60 anni, se in servizio sedentario, sempre che abbiano almeno 20 anni di servizio utile per la pensione, tenuto conto per gli inscritti alla Cassa nazionale assicurazioni sociali anche dell'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Art. 2.

Per il personale collocato a riposo in base all'art. 1 del presente decreto, allo scopo di migliorarne il trattamento di quiescenza, le aziende versano all'atto del collocamento a riposo:

a) alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, o alle Casse speciali di previdenza, istituite presso le singole aziende, una indennità di buonuscita, nella misura unica di un anno di stipendio o paga, ultimi raggiunti dall'agente in sostituzione di quella di cui all'art. 26, terz'ultimo comma, del regolamento allegato *A* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) all'agente, un'indennità straordinaria corrispondente a quattro mesi dello stipendio o paga di cui sopra.

Art. 3.

Gli agenti iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che cessano dal servizio in applicazione del precedente art. 1, liquidano la pensione nella misura stabilita dalla disposizione dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Per gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, la liquidazione sarà fatta in relazione alle norme dei rispettivi regolamenti e con le modalità che saranno stabilite dai Consigli di amministrazione delle Casse stesse, tenuto conto degli effetti derivanti dall'anticipato collocamento a riposo e dell'importo dell'indennità di cui all'art. 2.

Art. 4.

Al personale che, nel periodo di applicazione del presente decreto, venga esonerato in applicazione degli articoli 26 e 27 lettere *c*) e *d*) del regolamento allegato *A* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto, sempre che ricorrano, per l'agente esonerato, le condizioni di età e di servizio di cui all'art. 1 del decreto stesso.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non è applicabile durante il periodo di tempo in cui ha vigore il presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 64. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1932.
Inclusione dei corvi, cornacchie e taccole (corvidi) tra gli animali nocivi ed autorizzazione alla caccia e cattura delle specie medesime.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

I corvi, cornacchie e taccole (corvidi) vengono annoverati tra gli animali nocivi.

La caccia e cattura delle specie medesime, in tempo di divieto, vengono, pertanto, regolate dall'art. 26 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(2682)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11919-19066.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Scherjanz fu Francesco, nato a Trieste il 27 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Aleardi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in informa italiana e precisamente in « Siriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherjanz è ridotto in « Siriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elsa Trani in Scherjanz fu Odorico, nata il 20 giugno 1899, moglie;
2. Mario Sergio di Giovanni, nato il 16 maggio 1924, figlio;
3. Pia Maria di Giovanni, nata l'8 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1436

N. 11419-18225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Schürrer fu Valeria, nato a Trieste il 31 gennaio 1908 e residente a Trieste, via S. Cilino, n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Schürrer è ridotto in « Sirelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1439)

N. 11419-22592.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Pierina Semez di Michele, nata a Gorizia il 29 giugno 1896 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 164, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pierina Semez è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia di Pierina, nata il 27 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1440)

N. 11419-24484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Semolic di Andrea, nato a Trieste il 21 dicembre 1885 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Semolic è ridotto in « Semolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pipan in Semolic fu Valentino, nata il 2 gennaio 1891, moglie;
2. Mario di Vittorio, nato il 13 febbraio 1910, figlio;
3. Bruno di Vittorio, nato il 30 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1441)

N. 11419-20584.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Semz fu Francesco, nato a Trieste il 27 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Selmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Semz è ridotto in « Selmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Ada Spehar in Semz di Luigi, nata il 25 aprile 1889, moglie;
2. Oscarre di Mario, nato il 22 settembre 1910, figlio;
3. Vittoria di Mario, nata il 30 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1442)

N. 11419-23365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Rosa Simonovich di Giovanni, nata a Visignano (Istria) il 6 marzo 1908 e residente a Trieste, via Crocifisso, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simoni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Rosa Simonovich è ridotto in « Simoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Luigi di Rosa, nato il 18 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1443)

N. 11419-21346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Skamperle fu Antonio, nato a Senosecchia il 10 maggio 1879 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scampi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Skamperle è ridotto in « Scampi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Ferfila in Skamperle fu Matteo, nata il 7 dicembre 1887, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 10 giugno 1924, figlio;
3. Radoslavo di Antonio, nato il 17 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1444)

N. 11419-5851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Skerk di Michele, nato a Trieste il 28 dicembre 1886 e residente a Trieste, via Umberto Veruda n. 605 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Skerk è ridotto in « Serchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Silvia Cisilin in Skerk di Serafino, nata il 22 maggio 1887, moglie;
2. Vanda di Rodolfo, nata il 13 marzo 1913, figlia;
3. Enrico di Rodolfo, nato il 29 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1445)

N. 11419-23262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerl fu Andrea, nato a Trieste il 27 settembre 1887 e residente a Trieste, via del Pratello n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerl è ridotto in « Sergi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Kodric in Skerl fu Antonio, nata il 3 aprile 1897, moglie;
2. Luciano di Giovanni, nato il 31 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1446)

N. 11419-22595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Anna Skuk di Francesca, nata a Trieste il 17 ottobre 1910 e residente a Trieste, via Media n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Anna Skuk è ridotto in « Scucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvana di Anna, nata il 3 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1447)

N. 11419-21031.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Smreker di Maria, nato a Trieste il 6 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Carducci n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smeraldi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Smreker è ridotto in « Smeraldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1448)

N. 11419-87.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gombac fu Antonio, nato a Nacla il 4 novembre 1870 e residente a Nacla, 12, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gombac nata Gombac fu Francesco, nata il 10 gennaio 1885, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 10 febbraio 1905, figlio;
3. Rodolfo di Antonio, nato il 24 marzo 1914, figlio;
4. Francesco di Antonio, nato il 1° ottobre 1915, figlio;
5. Maria di Antonio, nata il 29 luglio 1918, figlia;
6. Angela di Antonio, nata il 2 maggio 1921, figlia;
7. Giovanni di Antonio, nato il 16 settembre 1924, figlio;
8. Stanislao di Antonio, nato il 21 dicebmre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1300)

N. 11419-88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gombac fu Giuseppe, nato a Nacla il 23 gennaio 1897 e residente a Nacla, 18, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Gombac nata Svetina fu Giuseppe, nata l'8 gennaio 1893, moglie;
2. Anna di Carlo, nata il 27 aprile 1922, figlia;
3. Luigi di Carlo, nato il 16 luglio 1923, figlio;
4. Francesco di Carlo, nato il 17 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1301)

N. 11419-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gombac fu Tommaso, nato a Nacla il 14 gennaio 1874 e residente a Nacla, 27, è restituito nella forma italiana di « Giomba ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gombac nata Nedoh di Giuseppe, nata il 7 dicembre 1881, moglie;
2. Olga di Francesco, nata il 4 agosto 1906, figlia;
3. Francesca di Francesco, nata il 22 novembre 1910, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 3 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1302)

N. 11419-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gombac fu Francesco, nato a Danne il 19 settembre 1877 e residente a Danne, 18, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gombac nata Rencelj fu Antonio, nata il 14 marzo 1886, moglie;
2. Giuseppe di Francesco, nato il 22 ottobre 1911, figlio;
3. Albino di Francesco, nato il 26 febbraio 1914, figlio;
4. Danica di Francesco, nata il 20 maggio 1920, figlia;
5. Vladimiro di Francesco, nato il 10 novembre 1927, figlio;
6. Giuseppe fu Francesco, nato il 10 maggio 1885, fratello;
7. Antonio fu Francesco, nato il 3 agosto 1881, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1303)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gombac fu Giovanni, nato a Nacla l'8 settembre 1901 e residente a Nacla n. 9, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Gombac fu Giovanni, nata il 24 agosto 1913, sorella;
2. Francesco Gombac fu Giovanni, nato il 12 marzo 1910, fratello;
3. Stefania Gombac nata Skok fu Giacomo, nata il 24 dicembre 1906, moglie;
4. Giovanni di Giovanni, nato l'11 gennaio 1927, figlio;
5. Silva Maria di Giovanni, nata il 12 marzo 1928, figlia;
6. Maria di Rosalia, nata l'11 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1304)

N. 11419-92.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gombac fu Giovanni, nato a Mattauno il 3 maggio 1880 e residente a Mattauno n. 8, è restituito nella forma italiana di « Giomba ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giovanni, nata il 3 aprile 1884, moglie;
2. Anna Maria di Giovanni, nata il 28 marzo 1913, figlia;
3. Dusan Giovanni di Giovanni, nato il 24 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1305)

N. 11419-93.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gombac fu Giuseppe, nato a Nacla il 13 settembre 1891 e residente a Danne n. 2, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Gombac nata Nedoh di Giuseppe, nata il 4 febbraio 1893, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato l'11 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1306)

N. 11419-94.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac fu Giorgio, nato a Bettania il 10 marzo 1882 e residente a Bettania n. 4, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Gombac nata Gombac di Michele, nata il 12 agosto 1888, moglie;
2. Albina Amalia di Giuseppe, nata il 16 marzo 1921, figlia;
3. Giuseppe Milano di Giuseppe, nato il 7 giugno 1923, figlio;
4. Lodovico di Giuseppe, nato il 13 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1307)

N. 11419-95.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac fu Giovanni, nato a Brese il 29 giugno 1892 e residente a Brese n. 6, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Giovanni, nato il 28 ottobre 1896, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1308)

N. 11419-96.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac fu Giovanni, nato a Mattauno il 7 giugno 1876 e residente a Mattauno n. 2, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gombac nata Premrù di Giovanni, nata il 24 aprile 1887, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 3 luglio 1917, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 27 settembre 1919, figlia;
4. Federico Paolo di Giuseppe, nato il 27 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1309)

N. 11419-97.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Gombac fu Giovanni vedova Gombac, nata a Nacla il 18 agosto 1890 e residente a Nacla n. 8, sono restituiti nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Francesco, nato l'8 aprile 1911, figlio;
2. Giuseppe fu Francesco, nato il 14 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1310)

N. 11419-98.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gombac fu Lorenzo, nato a Nacla il 26 settembre 1863 e residente a Nacla n. 14, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Gombac nata Pozrl fu Andrea, nata l'11 febbraio 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1311)

N. 11419-1909-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Semolic fu Antonio vedova Gregorich, nata a Duino il 17 giugno 1861 e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 48, sono restituiti nella forma italiana di « Semoli-Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1312)

N. 11419-1910-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Sancin fu Andrea vedova Gregorich, nata a Trieste il 4 marzo 1870 e residente a Trieste, Chiadino n. 229, sono restituiti nella forma italiana di « Sanzin-Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carlo fu Giovanni, nato il 17 aprile 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1313)

N. 11419-1918-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Lorenzo fu Pietro, nato a Trieste il 10 agosto 1897 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf. n. 767, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosalia Gregorich nata Parovel fu Giovanni, nata il 18 luglio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1314)

N. 11419-1907-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Giuseppe di Antonio, nato a Ville Montevecchio il 24 marzo 1901 e residente a Trieste, Roiano n. 833, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gregorich nata Tercich di Francesco, nata il 17 gennaio 1906, moglie;
2. Slaviza Maria di Giuseppe, nata il 3 gennaio 1925, figlia;
3. Antonia di Giuseppe, nata il 10 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1315)

N. 11419-1908-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Giuseppe di Antonio, nato a Socerga il 27 dicembre 1900 e residente a Trieste, via della Tesa n. 63, è restituit nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni di Giuseppe, nato il 4 settembre 1930, figlio naturale.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1316)

N. 11419-1906-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Elena Dobrigna fu Michele vedova Gregorich, nata a Capodistria il 18 maggio 1855 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 11, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1317)

N. 11419-1897-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Paolina Medved fu Antonio vedova Gregoric, nata a Stein (Stiria) l'8 gennaio 1866 e re-

sidente a Trieste, via C. Stuparich n. 14, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Olga fu Francesco, nata l'8 maggio 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1318)

N. 11419-1912-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Glavina fu Antonio vedova Gregoric, nata a Trieste il 6 febbraio 1863 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf. 1018, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1319)

N. 11419-1913-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 19 gennaio 1876 e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 28, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valeria Gregoric nata Padovan fu Pietro, nata il 1° luglio 1890, seconda moglie;
2. Valeria di Giovanni, nata il 17 settembre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1320)

N. 11419-1914-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Giovanni fu Antonio, nato a Prevacina il 1° febbraio 1857 e residente a Trieste, Chiadino n. 832, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Natalia Gregoric nata Ferfolia di Giovanni, nata il 26 dicembre 1864, moglie;
2. Marcello di Giovanni, nato il 15 dicembre 1898, figlio;
3. Germano di Giovanni, nato il 10 aprile 1902, figlio;
4. Virgilio di Giovanni, nato il 5 aprile 1904, figlio;
5. Natalia di Giovanni, nata il 7 maggio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1321)

N. 11419-1903-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bizjak Albina fu Francesco, nata a Trieste il 20 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Malcanton n. 15, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1326)

N. 11419-1904-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Agostino fu Michele, nato a Trieste il 5 marzo 1882 e residente a Trieste, Servola, 316, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Agostino di Agostino, nato il 4 ottobre 1906, figlio;
2. Elisabetta di Agostino, nata il 14 maggio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1327)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 20 aprile corrente ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi, per motivi di indole politica, dopo il periodo di Governo Zanelliano.

(2683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ruoli di anzianità.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati nel fascicolo n. 1 (supplemento) del Bollettino ufficiale 1932 del Ministero i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale del Ministero delle corporazioni, secondo la situazione al 1° gennaio 1932.

Gli eventuali ricorsi per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati dagli interessati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(2684)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e l'Austria relative all'Accordo sull'esportazione ed al Trattato di commercio e navigazione del 28 aprile 1923.

Con scambio di note intervenuto tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione d'Austria in Roma, si è convenuto che l'Accordo sull'esportazione e i due protocolli addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, atti firmati a Roma il 18 febbraio 1932, entreranno in vigore, a titolo provvisorio, il 27 aprile 1932.

(2679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Real corpo del Genio civile per l'anno 1932 Anno X.

(2685)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 91.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 aprile 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.40
Inghilterra (Sterlina)	72.95
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	377.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.88
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia (Corona)	57.87
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	4 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.62
Olanda (Fiorino)	7.915
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	11.60
Spagna (Peseta)	152.87
Svezia (Corona)	3.63
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	374.32
Rendita 3,50 % (1906)	72.125
Id. 3,50 % (1902)	68.25
Id. 3 % lordo	44.825
Consolidato 5 %	81.90
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.95
Id. id. Id. 1934	99.65
Id. id. Id. 1940	97.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.40
Inghilterra. (Sterlina)	72.95
Francia. (Franco)	76.70
Svizzera. (Franco)	377.75
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.86
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia. (Corona)	57.87
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	4.03
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.635
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.65
Olanda. (Fiorino)	7.915
Polonia. (Zloty)	214 —
Rumenia. (Leu)	11.60
Spagna. (Peseta)	152.25
Svezia. (Corona)	3.60
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	374.32
Rendita 3,50 % (1906)	71.975
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.75
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.95
Id. id. Id. 1934	99.675
Id. id. Id. 1940	97.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la partecipazione al concorso al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1932 al registro n. 1, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 345) col quale è stato bandito il concorso al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica di Roma;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di chiusura del predetto concorso;

Decreta:

È prorogato al 31 agosto 1932 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica in Roma, bandito col decreto Ministeriale 11 dicembre 1931, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(2686)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame a 10 posti di ispettore aggiunto (gruppo *A*, grado X) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Dei 10 posti messi a concorso, 5 sono riservati al ramo archeologico, e 5 al ramo medioevale e moderno.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ed appartengono ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto non posteriormente alla detta data;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado degli ispettori dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, e che siano forniti del titolo di studio richiesto, conseguito alla stessa data.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti, di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, sarà inviata al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) per il tramite dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, al quale dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà esser corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto;

2° diploma originale o copia autentica notarile della laurea in lettere o in filosofia conseguita in una Università o in un Istituto universitario del Regno;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma a), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dal certificato debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. Coloro che non appartengono a ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 5.

I capi degli uffici, nel trasmettere al Ministero le domande che verranno loro presentate, faranno constatare su ciascuna di esse la data di presentazione.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 3 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

A) *Per il ramo archeologico*:

1° Esperimento scritto: svolgimento di un tema di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane. (Tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. (Durata minima: un'ora e mezza).

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione e di restauro. (Durata minima: 45 minuti).

B) *Per il ramo medioevale e moderno*:

1° Esperimento scritto: svolgimento di un tema di storia dell'arte medioevale e moderna. (Tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e agli oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia dell'arte classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. (Durata minima: un'ora e mezzo).

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro. (Durata minima: 45 minuti).

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti pratico e orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei tre esperimenti e nei titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 9 giugno 1929, n. 1024, e con l'osservanza anche delle disposizioni delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777 (benefici per la causa nazionale).

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di ispettore aggiunto, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.